

Regolamento della Scuola di Musica

Anno Scolastico 2021-2022

Il settore didattico del CMT è costituito dalla **Scuola di Musica**. Tutti coloro che prendono parte all'attività didattica (docenti, allievi, personale di supporto) con il pagamento della quota associativa annuale sono automaticamente e di diritto associati al CMT.

La durata del periodo associativo degli allievi termina con la fine dell'anno scolastico in cui si sono iscritti. La quota associativa (35 €) copre il periodo dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

La segreteria della Scuola di Musica è a Cambiagio in via Vittorio Veneto 27. La segretaria è presente nei giorni di lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30; è chiusa per ferie ad agosto. In qualsiasi altro momento è possibile chiedere un appuntamento telefonando ad uno di questi due numeri: 349 071 5556 / 348 7150380.

L'organigramma direttivo della Scuola di Musica è il seguente:

Direzione organizzativa: Carlo Baruffi (cel. 348 7150380 - direzione.scuoladimusica@gmail.com)

Direzione Didattica, Artistica e Musicale: Maria Pia Carola (cel. 347 2441406 - mariapiacarola@gmail.com)

Segreteria: tel. 349 071 5556 - segreteria.scuoladimusica@gmail.com

Tutti i docenti, gli allievi e, in caso di allievi minorenni, i loro genitori o adulti responsabili sono tenuti a conoscere e rispettare il Regolamento. All'atto dell'iscrizione ogni studente (o, se minorenne l'adulto che ne ha la responsabilità) lo accettano integralmente e senza riserve.

1. Calendario e svolgimento delle lezioni

La Scuola di musica è aperta dal 13 settembre 2021 al 26 giugno 2022. Le lezioni dell'Anno Scolastico 2021-2022 sono suddivise in tre trimestri:

- 1° trimestre: dal 4 ottobre all'11 dicembre 2021
- 2° trimestre: dal 13 dicembre 2021 al 19 marzo 2022
- 3° trimestre: dal 21 marzo al 4 giugno 2022

Durante il periodo di PRESCUOLA (dal 13 settembre al 2 ottobre 2021) e di POSTSCUOLA (dal 6 al 26 giugno 2022) è possibile effettuare delle lezioni EXTRA-CORSO acquistando in segreteria il relativo KIT da 3 lezioni.

Il calendario completo dell'AS è pubblicato sul sito www.cmt.education.

Le lezioni dei corsi di strumento e canto sono individuali, obbligatorie ed hanno cadenza settimanale o bisettimanale. Le lezioni non effettuate non sono recuperabili ad eccezione di quelle non fatte per assenza del docente. In caso di assenze prolungate dell'allievo contattare la segreteria del CMT che valuterà, caso per caso, se interrompere eccezionalmente l'obbligo di frequenza del corso.

2. Versamento della quota associativa e del contributo

La quota associativa al CMT (35 €) deve essere pagata al momento stesso dell'iscrizione e contestualmente alla prima rata del contributo del corso. L'importo del contributo per la frequenza dei corsi è pubblicato sul sito www.cmt.education. L'importo pagato non è rimborsabile.

Il pagamento del contributo del corso può essere pagato entro il 4 ottobre, 5 dicembre e 5 marzo:

- con bonifico su IBAN IT57V0306909606100000102095
- con assegno o in contanti presso la segreteria nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 16:30 alle 18:30

3. Ritardato versamento del contributo

In caso di ritardato versamento del contributo l'amministrazione del CMT può applicare, a propria discrezione, la mora di 5,00 € per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo superiore a 1 settimana l'allievo non potrà frequentare le lezioni fino al versamento del contributo dovuto.

4. Sconti e agevolazioni

In caso di più iscrizioni dello stesso nucleo familiare, la quota associativa della seconda persona associata ha lo sconto del 50% sull'importo della quota associativa e del 15% sul contributo del corso. Gli allievi che si iscrivono a più di un corso godono dello sconto del 20% sul contributo del secondo corso.

5. Tessera di associazione al CMT

L'importo della quota associativa annuale al CMT è di Euro 35,00 e dà diritto alle seguenti agevolazioni:

- assicurazione RC presso la società Generali Italia

- agevolazioni presso i negozi convenzionati, il cui elenco è sul sito www.cmt.education
- partecipazione alle prove generali dei concerti della Scala di Milano al prezzo di 20,00€
- partecipazione ai viaggi musicali organizzati dalla sezione **Musica! Per piacere.**
- possibilità di partecipare come uditore a tutte le lezioni di tutti i corsi, alle masterclass e ai seminari organizzati dalla Scuola di Musica.

6. Misure per la prevenzione del contagio da Covid-19

Le disposizioni governative e ministeriali, alla data odierna (31 agosto 2021), prevedono per tutti:

- controllo che la temperatura corporea sia inferiore a 37,5°C
- sanificazione delle mani all'ingresso della scuola
- obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina)
- obbligo del distanziamento di almeno 1 metro
- obbligo della sanificazione del posto di studio tra una lezione e la successiva.

La certificazione verde è prevista per i docenti e il personale non docente. Gli studenti non necessitano di certificazione verde.

Estratto della normativa vigente

Decreto-Legge n. 111 del 6.8. 2021 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg>)

(...)

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività (...) e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

(...)

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

Art. 9-ter - Impiego certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

1. Dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. (...)

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

(...)

Cambiago, 31 agosto 2021